

OGGETTO:CONFERIMENTO MANDATO GENERALE

La sottoscritta, in persona del legale rappresentante della ditta, con sede in, partita IVA(di seguito indicata come mandante), conferisce ex art. 1737 c.c.

MANDATO

Alla PICCIOTTO GROUP SRL, in persona del legale rappresentante Francesco Paolo Picciotto, con sede in Palermo – presso Stazione Marittima molo Vittorio Veneto - Porto di Palermo - P.I. 05870750824, al fine di procedere per proprio conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2913/92, alle seguenti operazioni doganali ed alle relative prestazioni accessorie:

Importazione

Esportazione

PRESSO LA DOGANA DI PALERMO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2014

Il mandante dichiara, assumendo al riguardo ogni responsabilità, che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento CEE n. 2913/92. Il mandante si impegna a fornire al mandatario tutte le informazioni ed i documenti necessari in funzione dell'espletamento del mandato suddetto (in particolare, peraltro, al fine dell'individuazione del codice TARIC). Il mandante si assume incondizionatamente ogni responsabilità riguardo la completezza e la veridicità delle ridette informazioni e circa la regolarità, formale e sostanziale, dei suddetti documenti e si obbliga a risarcire integralmente tutti i danni, diretti o indiretti, patiti dal mandatario a causa della incompletezza o della non veridicità o della irregolarità di tali informazioni e documenti (in essi compresi quelli consistenti negli esborsi sostenuti dal mandatario in conseguenza di contabilizzazioni a posteriori dei diritti doganali relativi ad operazioni effettuate dal ridetto mandatario con la modalità della rappresentanza indiretta). Il mandante, in particolare, in caso di eventuali sanzioni amministrative comminate al mandatario ai sensi dell'art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43) per le ragioni suddette o comunque per cause ascrivibili, anche in via non esclusiva, sia congiuntamente che alternativamente, al mandante e/o alle competenti autorità (di un altro stato membro dell'UE o di un paese terzo) che abbiano fornito elementi rilevanti in funzione della riscossione dei diritti doganali, si obbliga a manlevare e tenere indenne completamente il ridetto mandatario da qualsiasi pregiudizio versando allo stesso le somme pretese a titolo di sanzioni amministrative. Resta inteso che nessun obbligo graverà sul mandante ove le suddette sanzioni amministrative venissero comminate al mandatario per cause ascrivibili in via esclusiva allo stesso. Il mandante si obbliga a risarcire integralmente al mandatario tutti i danni, diretti o indiretti, subiti da quest'ultimo a causa o in occasione dell'esecuzione del suddetto mandato, nonché del mandato di cui appresso, per ragioni non ascrivibili in via esclusiva al mandatario stesso (in essi compresi quelli consistenti negli esborsi sostenuti dal mandatario in conseguenza delle contabilizzazioni a posteriori di cui sopra).

La ditta, inoltre, conferisce ex art. 1737 c.c.

MANDATO

Al Sig. Picciotto Francesco Paolo in qualità di doganalista.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, adeguatamente edotto a tale proposito, il mandante dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente in funzione dell'espletamento del presente mandato nel suo duplice profilo (prendendo atto che il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Francesco Paolo Picciotto).

Il presente documento è valido ai fini della prova del potere di rappresentanza qualora richiesta dagli uffici doganali ai sensi della normativa comunitaria. Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Luogo e data

Timbro e Firma